



Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7

(Approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale con delibera n. 9 del 19 aprile 2017 e modificato con delibere n. 3 del 23/04/2020 e n. 18 del 23/10/2020)

INDICE

Articolo 1 (Obbligo di aggiornamento della competenza professionale)	2
Articolo 2 (Definizioni)	2
Articolo 3 (Attività di formazione professionale continua: periodi formativi, misure, rapporti e obblighi).....	3
Articolo 4 (Formazione specialistica tecnica)	5
Articolo 5 (Formazione non tecnica).....	5
Articolo 6 (Altra attività formativa)	6
Articolo 7 (Organizzazione degli eventi formativi)	7
Articolo 8 (Commissione Formazione Tecnica Nazionale – Responsabile Formazione Territoriale)	7
Articolo 9 (Autorizzazione).....	8
Articolo 10 (Compiti degli Ordini territoriali)	9
Articolo 11 (Compiti degli iscritti).....	9
Articolo 12 (Esonero)	10
Articolo 13 (Sanzioni).....	11
Articolo 14 (Entrata in vigore e revisione)	11
TABELLA A - LIVELLI MINIMI DI FORMAZIONE PER PERIODI D'ISCRIZIONE ALL'ALBO	3
TABELLA B2 - FORMAZIONE NON TECNICA.....	12
TABELLA B1 - FORMAZIONE SPECIALISTICA TECNICA.....	12



Articolo 1 **(Obbligo di aggiornamento della competenza professionale)**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo delle Guide Alpine Maestri di Alpinismo, Aspiranti Guide, Guide Vulcanologiche e di quelli iscritti negli elenchi speciali degli Accompagnatori di Media Montagna, secondo i disposti normativi della Legge 2 gennaio 1989, n.6 «Ordinamento della professione di guida alpina», ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti ai relativi albi od elenchi speciali territoriali, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento.
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.
4. Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico delle Guide Alpine, Aspiranti Guide, Accompagnatori di Media Montagna e Guide Vulcanologiche ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscritti.

Articolo 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

"Professione": così come definita all'art.1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137.

"Professionista": così come definito all'art.1, comma1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137.

"Ordinamento professionale": la Legge 2 gennaio 1989, n.6 e successive modifiche con Legge 8 marzo 1991, n. 81.

"Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane di seguito denominato CONAGAI": l'organo di coordinamento dei Collegi territoriali, regionali e provinciali.

"Collegi Territoriali regionali/provinciali": gli organi territoriali di autogoverno della professione, suddivisi per regioni e province autonome.

"Competenza professionale": comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità, comportamenti e attitudini personali, operative e/o metodologiche, acquisite nei contesti delle varie tipologie di apprendimento previste, volte a raggiungere risultati quantificabili nell'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo, aspirante guida alpina, guida vulcanologica e accompagnatore di media montagna.

"Aggiornamento della competenza professionale": insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni tecnologiche, scientifiche, normative, legislative, economiche e sociali.



“Formazione professionale continua”: processo con cui, per mezzo di attività formative tecniche e teoriche si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di guida alpina - maestro di alpinismo, aspirante guida, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica.

“Periodo d’iscrizione”: periodo di validità delle credenziali d’iscrizione ai relativi albi o elenchi speciali, previsto dalla normativa vigente in triennialità(1) e da computarsi ai fini della FPC con scadenza in annualità solare.

“Certificazione delle competenze”: procedura di riconoscimento, da parte del Collegio territoriale delle competenze acquisite dall’iscritto.

Articolo 3

(Attività di formazione professionale continua: periodi formativi, misure, rapporti e obblighi)

1. L’aggiornamento professionale delle competenze di: guide alpina maestro di alpinismo, aspirante guida, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, si realizza tramite percorsi formativi triennali ⁽¹⁾, in relazione al rinnovo dell’iscrizione all’Albo - art. 8 - legge 2 gennaio 1989 n. 6 - e dei rapporti di **formazione specialistica tecnica** e **formazione non tecnica**, così come indicato nella seguente tabella A, fermi restando i principi di aggiornamento professionale obbligatorio già previsti all’art. 9 legge 2 gennaio 1989 n. 6, che assumerà funzione di aggiornamento specialistico tecnico annuale.

TABELLA A - LIVELLI MINIMI DI FORMAZIONE PER PERIODI D’ISCRIZIONE ALL’ALBO

	CFP minimi da conseguire in ciascun triennio	rapporto % Formazione tecnica e non tecnica	CFP TRIENNALI FORMAZIONE TECNICA	CFP TRIENNALI FORMAZIONE NON TECNICA
Triennio di iscrizione ⁽¹⁾	100	50/50	50	50**

**vedasi comma 4

(1) La Provincia autonoma di Trento ha stabilito con legge provinciale il periodo di validità/rinnovo d’iscrizione all’Albo in 4 anni anziché 3 anni (art. 8 Legge 2 gennaio 1989, n. 6). Per gli iscritti all’Albo o/e Elenchi Speciali della Provincia autonoma di Trento è prevista la formulazione di una tabella comparata suddivisa per quadri-annualità.

2. La formazione continua deve essere perseguita a far data dall’iscrizione all’Albo professionale, la sua annualità coincide con quella solare. L’annualità per coloro che procedono all’iscrizione all’Albo nel quarto trimestre dell’anno, l’inizio dell’obbligo formativo partirà dal primo gennaio dell’anno solare successivo.
3. L’unità di misura della formazione professionale continua è il Credito Formativo Professionale (CFP), l’attribuzione dei crediti avviene secondo i criteri elencati nelle tabelle B1 e B2, allegate al presente regolamento. Ai fini dell’attribuzione dei CFP è obbligatoria la frequenza per l’intero periodo dell’evento. Gli eventi formativi specialistici tecnici e non tecnici descritti agli art. 4 e 5, possono essere compresi in



eventi formativi che prevedono un programma completo di più giornate, in tal caso devono prevedere una programmazione degli argomenti trattata su base giornaliera al fine di consentire la partecipazione a singole giornate formative e la relativa attribuzione parziale dei CFP.

4. Alla prima iscrizione ad un albo o elenco speciale è obbligo conseguire la formazione non tecnica relativa ad argomenti concernenti:
 - deontologia e etica professionale;
 - aspetti fiscali, assicurativi e previdenziali;
 - normativa e ordinamento statutario;obbligatoriamente entro il primo triennio di iscrizione.
5. L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli articoli 4, e 5, organizzate in: convegni, congressi, conferenze, corsi, seminari, workshop, training di gruppo o individualizzato, apprendimento con formazione a distanza riconosciuta, nel rispetto gli obblighi formativi previsti e i rapporti di formazione tecnica e non tecnica ad essi associati secondo la tabella A del comma 1. Ogni iscritto può concorrere al raggiungimento dei crediti di formazione previsti per periodo attraverso altre forme di attività non tecnica previste all'art.6.
6. Il valore dell'attività formativa è connesso alla tipologia di formazione, in particolare se derivanti dalla frequenza di corsi, previsti da specifica normativa e/o regolamento e definiti pertanto, "qualificanti" o di "mantenimento" dell'abilitazione professionale conseguita, così come previsto nelle allegate: tabella B1 - formazione specialistica tecnica e tabella B2 - formazione non tecnica. Il valore del CFP assumerà valore anche in considerazione dei particolari ambienti naturali in cui si svolgeranno alcune tipologie di formazione oltre alla qualità delle docenze.
7. Le attività e i settori di formazione professionale continua per l'apprendimento tecnico e non tecnico riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate alle colonne A delle allegate tabelle B1 e B2 del presente regolamento.
8. L'annualità riferita al conseguimento dei CFP è da intendersi per il periodo solare e non all'effettiva iscrizione all'Albo pertanto al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
 - a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Albo o Elenco Speciale di provenienza.
 - b) in caso di iscrizioni in più di un albo professionale o aggregazione presso altro albo regionale o provinciale (art. 4 e 6 - legge 2 gennaio 89 n. 6), valgono i CFP cumulati in uno di essi o la loro somma.
9. Al momento del trasferimento, l'aggregazione temporanea o di iscrizione ad altro Albo territoriale (art. 4 e 6 - legge 2 gennaio 1989 n. 6) è obbligatoria tra i Collegi interessati la comunicazione in nulla osta della situazione relativa ai crediti formativi conseguiti dal soggetto richiedente. In caso di iscrizioni in più di un albo professionale o aggregazione presso altro albo regionale o provinciale (art. 4 e 6 - legge 2 gennaio 1989 n. 6), valgono i CFP cumulati in uno di essi o la loro somma.
10. I criteri di assegnazione dei livelli minimi obbligatori e la loro ripartizione, indicati nella tabella A, sono aggiornati da CONAGAI con apposita deliberazione.
11. Compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, sono riconosciute dai Collegi territoriali, nell'ambito di indirizzi



generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività di formazione di cui al comma 1 organizzate dagli stessi e dai soggetti autorizzati dal CONAGAI ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validità sull'intero territorio nazionale.

12. Compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale, delle provincie autonome di Trento e Bolzano sono riconosciute dal CONAGAI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovra territoriale, organizzate da soggetti terzi autorizzati dal CONAGAI ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
13. Compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale, delle provincie autonome di Trento e Bolzano sono riconosciute le attività di formazione organizzate dal CONAGAI e dai Collegi territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art.7, comma 5, del DPR 137/2012, anche in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CONAGAI ai sensi dell'art.10 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dal Collegio territoriale organizzatore ha validità sull'intero territorio nazionale.
14. È istituita presso il CONAGAI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative riconosciute, che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Articolo 4 **(Formazione specialistica tecnica)**

1. Costituiscono formazione specialistica tecnica: l'apprendimento delle conoscenze e delle abilità tecniche svolte in ambiente naturale, come ad esempio: attività specifiche in riserva di legge;
 - specializzazioni istituite dal CONAGAI;
 - aggiornamento di specializzazioni;
 - altra formazione tecnica riconosciuta dal CONAGAI ¹ o erogata dai Collegi in convenzione o cooperazione con altri soggetti;
 - corsi naturalistici svolti in ambiente.
2. Gli aggiornamenti specialistici tecnici potranno configurarsi come eventi misti tra formazione tecnica e non tecnica su più giornate in modo da consentire agli iscritti, in base alle singole esigenze di carattere formativo, di conseguire la formazione necessaria e i relativi crediti formativi.

Articolo 5 **(Formazione non tecnica)**

1. Costituiscono formazione non tecnica, riconoscibile per l'ottenimento di CFP, l'apprendimento ottenuto accedendo o partecipando ad eventi, di didattica frontale o a distanza offerta dai Collegi territoriali o

¹ Aut. Ministeriale



soggetti terzi autorizzati, dai temi ricadenti nei settori culturali come ad esempio: l'ordinamento e la deontologia professionale, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la comunicazione, le lingue, l'informatica, gli aspetti legali e giuridici, ambientali, economici, tecnologici, interdisciplinari ecc.

Articolo 6 **(Altra attività formativa)**

1. Gli iscritti agli Albi territoriali possono conseguire i CFP non tecnici anche attraverso la partecipazione ad eventi formativi sotto forma di:
 - a) corsi tecnici e/o visite informative, svolte presso aziende o/e sponsor di settore o presso altre sedi da esse reputate idonee alle presentazioni e dimostrazioni. Si conseguono sotto questa forma, 15 crediti per le attività svolte in mezza giornata e 25 crediti per le attività sull'intera giornata.
 - b) docenze o compiti di relatore. Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione svolte in eventi accreditati. Per ogni ora di lezione ha diritto a 2 crediti formativi. Nel caso di contemporanea docenza di un'ora di due docenti deve essere assegnato 1 credito per docente. Il numero massimo dei crediti acquisibili dal professionista sotto questa forma non può eccedere, complessivamente, il 50% del monte crediti triennale da conseguire. I docenti/relatori non possono cumulare crediti formativi di docenza e partecipante nello stesso evento o sua frazione oraria, potranno sommare disgiuntamente i crediti ottenuti in qualità di docente secondo i criteri sopra stabiliti e quelli previsti per le restanti frazioni di evento come partecipante.
2. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua:
 - a) lo svolgimento dell'attività pubblicistica in materie di interesse professionale. Ne deriva l'attribuzione da parte del Collegio territoriale di un minimo di 15 crediti per articoli, saggi o capitoli di libro e di un massimo di 25 crediti per monografie, libri, guide ecc. o la realizzazione e lo sviluppo per scopi divulgativi/informativi, non personali, di siti web inerenti gli ambiti alpinistici, escursionistici e vulcanologici;
 - b) la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato abilitativi alle professioni e ove prevista per disposizione normativa o per nomina di competenza professionale a organi e/o commissioni di enti pubblici/amministrazioni territoriali deriva l'attribuzione di n. 15 crediti formativi nelle singole annualità ove sia stata svolta;
 - c) docenze divulgative e informative sugli ambiti delle professionalità di guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica tenute dal professionista presso istituti scolastici previsti dall'ordinamento scolastico deriva l'attribuzione di n. 5 crediti formativi nelle annualità ove sia stata svolta;
 - d) il superamento di esami in corsi universitari attinenti la professione consegue l'accREDITAMENTO di n. 25 crediti formativi per l'annualità in cui sono stati compiuti;
 - e) la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Collegio Nazionale e dai Collegi Regionali. Ne deriva l'attribuzione di n. 10 crediti formativi nelle singole annualità ove sia stata svolta.



3. L'affidamento di incarichi a livello territoriale o nazionale di particolare rilevanza professionale e/o di interesse per la categoria saranno valutati singolarmente dalla CT-FPC su richiesta dell'incaricato per le annualità in cui siano state effettivamente svolte.

In questa tipologia di formazione l'ammontare massimo dei crediti cumulabili non può eccedere il 50% dell'intero ammontare dei crediti del triennio.

Articolo 7 (Organizzazione degli eventi formativi)

1. L'organizzazione degli eventi formativi può essere in capo a:

- Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (CONAGAI)
- Collegi Territoriali (Regionali/Provinciali)

e previa autorizzazione della CT-FPC, su parere vincolante del ministero vigilante a:

- professionisti di altri settori iscritti in Albi, Ordini e Collegi regolamentati;
- industrie e sponsor di attrezzatura tecnica accreditati presso il CONAGAI o Collegi Territoriali;
- altri soggetti riconosciuti dal CONAGAI o Collegi Territoriali.

Articolo 8 (Commissione Formazione Tecnica Nazionale – Responsabile Formazione Territoriale)

1. In conformità al disposto dell'art. 7, commi 2 e 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137, ed in attuazione degli art. 15 e 16 del Regolamento Generale del CONAGAI, è istituita la commissione tecnica nazionale per la formazione professionale continua (CTN-FPC).
2. La commissione tecnica nazionale sulla formazione professionale continua esprime il proprio ruolo di indirizzo e nei seguenti ambiti:
 - a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale come riferimento per i Collegi territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CONAGAI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative;
 - b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;
 - c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti;
 - d) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all'art.3, comma 5, del presente regolamento;
 - e) la concessione delle autorizzazioni alle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento;



- f) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate negli allegati B1 e B2 al presente regolamento ai sensi dell'art.3 comma 5, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili;
3. La commissione tecnica nazionale della formazione professionale continua (CTN-FPC) si compone dei seguenti soggetti:
- a) un membro del consiglio direttivo nazionale guida alpina - maestri di alpinismo, nominato dal consiglio su proposta del presidente;
 - b) un membro del consiglio direttivo nazionale appartenente all'elenco speciale degli AMM, nominato dal consiglio su proposta del presidente;
 - c) un membro del consiglio direttivo nazionale appartenente alla figura professionale delle Guide Vulcanologiche, nominato dal consiglio su proposta del presidente;
 - d) il presidente della CTN o suo rappresentate delegato per lo specifico indirizzo della formazione specialistica tecnica di cui all' art. 4 del presente regolamento.

Il presidente della CTN-FPC è scelto tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del CONAGAI.

4. La commissione tecnica nazionale provvede a coordinarsi con i Collegi territoriali anche al fine di istituire tavoli di lavoro o consulto.
5. La Commissione Tecnica Nazionale sulla Formazione Professionale Continua resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo nazionale.

Articolo 9 (Autorizzazione)

1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012 n.137, il CONAGAI può concedere a singoli o ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministero di competenza, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo specialistico tecnico non tecnico, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi dei art. 4 e 5 del presente regolamento. L'autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.
2. I soggetti terzi che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita istanza al CONAGAI, recante tutte le informazioni necessarie, corredate da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CONAGAI.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, la Commissione tecnica nazionale sulla formazione professionale continua è tenuta a comunicare agli istanti l'esito dell'esame della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine di trenta giorni, il CONAGAI può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla richiesta da parte del CONAGAI determina



il rigetto della domanda. L'esito dell'esame della domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste e sottoposta alla ratifica del primo Consiglio Direttivo utile.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del Commissione tecnica nazionale sulla formazione professionale continua, viene immediatamente trasmessa al Ministero di competenza per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura del Commissione Tecnica Nazionale sulla Formazione Professionale Continua, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CONAGAI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CONAGAI. L'autorizzazione concessa ha validità quinquennale dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.
5. I Collegi territoriali hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggetti terzi, saranno comunicati al Commissione Tecnica Nazionale sulla Formazione Continua per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di autorizzazione.

Articolo 10 (Compiti degli Ordini territoriali)

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti degli Collegi territoriali:
 - a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CONAGAI, rivolte agli iscritti propri o di altri Collegi territoriali anche, ai sensi dell'art.7, comma 5, del DPR 137/2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
 - b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CONAGAI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CONAGAI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;
 - c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;
 - d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;
 - e) la comunicazione al CONAGAI delle informazioni necessarie alla banca dati di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art.4 e 5, del presente regolamento.

Articolo 11 (Compiti degli iscritti)

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti degli iscritti ai Collegi territoriali:



- a) la tempestiva comunicazione al Collegio di appartenenza dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dal Collegio stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti;
- b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di verifiche.

Articolo 12 **(Esonero)**

1. Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Collegi territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:
 - a) maternità o paternità, per un anno;
 - b) servizio militare volontario e servizio civile;
 - c) grave malattia o infortunio;
 - d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
2. Alla concessione del periodo di esonero, definito dal Collegio su istanza dell'iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art.3, comma 7, del presente regolamento.
3. Sono esonerati dal conseguimento dei soli CFP tecnici triennali le seguenti figure qualificate:
 - a) guide alpine in possesso della qualifica di istruttore nazionale che abbiano partecipato nel triennio di validità d'iscrizione a moduli/o della formazione tecnica dei corsi di formazione delle aspiranti guide alpine o guide alpine maestri di alpinismo;
 - b) i formatori nelle discipline di specializzazione se coinvolti in un evento formativo;
 - c) i formatori delle figure professionali appartenenti agli elenchi speciali se coinvolti in evento formativo.
4. L'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo, superato nel periodo considerato dalle aspiranti guide alpine, vale quale conseguimento dei CFP tecnici annuali previsti dalla tabella A. Le aspiranti guide alpine iscritte al corso di passaggio al secondo grado professionale sono pertanto esonerate dal loro conseguimento nell'anno di svolgimento del corso.
5. Sono esonerati, su richiesta alla CT-FPC, dal conseguimento dei CFP minimi annuali gli iscritti che per impegni di particolare valenza professionale non vi possano realmente adempiere.



Articolo 13 (Sanzioni)

1. Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale in conformità dal presente regolamento, il Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Articolo 14 (Entrata in vigore e revisione)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero vigilante. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare a decorrere da tale data.
2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore.



TABELLA B1 - FORMAZIONE SPECIALISTICA TECNICA

Attività	Docenze	Descrizione attività	Crediti attribuiti
IN AMBIENTE NATURALE (comprese palestre appositamente attrezzate e aree test) o percorsi formativi abilitanti per legge e/o regolamento	QUALIFICATE es. Guide Alpine Istruttori - Guide Alpine - Accompagnatori di Media Montagna e Guide Vulcanologiche - Professionisti di settore es. Istruttori Maestri di sci - Personale specializzato di Enti tecnici di settore.	Partecipazione attiva a corsi, stage, training di gruppo/individualizzato, docenze o tutoring, compresi quelli obbligatori per legge.	1h = 7 CFP

TABELLA B2 - FORMAZIONE NON TECNICA

Attività	Docenze	Descrizione attività	Crediti attribuiti
IN AMBIENTE NATURALE, NON NATURALE E A DISTANZA	QUALIFICATE laureati /professionisti ordinistici o esperti qualificati nelle materie trattate	Partecipazione attiva a corsi, stage, convegni, conferenze, training di gruppo/individualizzato, docenze o tutoring, formazione a distanza.	1h = 4 CFP
	NON QUALIFICATE con esperti riconosciuti in materie attinenti alle professioni L. 6/89		1h = 2 CFP